

## DISCIPLINARE DI ASTA

### PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO ATTIVO INERENTE ALLA CESSIONE ONEROSA DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO VALORIZZABILI DI CUI AI CODICI EER 15.01.07 E 20.01.02

Il presente Disciplinare (di seguito, “*Disciplinare*”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “*Bando*”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 60, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “*Codice dei Contratti*”) e art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

#### 1. PREMESSE

Asia Napoli S.p.a. (di seguito “Stazione Appaltante”) con sede in Napoli alla via Ponte dei Francesi 37/D, intende indire, in esecuzione della determina a contrarre dell’Amministratore Unico n. 103/23 del 19 giugno 2023 una procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 60, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”) e art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, suddivisa in 2 lotti, finalizzata, per ogni lotto, alla conclusione di un contratto attivo inerente alla cessione onerosa delle frazioni di rifiuto valorizzabili di cui ai codici EER 15.01.07 e 20.01.02.

Il presente disciplinare di asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’aggiudicazione del contratto attivo.

Il contratto attivo deve essere eseguito alle condizioni e con le modalità indicate nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla documentazione di asta.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato Speciale (di seguito, “*Capitolato*”, Allegato al presente Disciplinare), prevarrà quanto previsto nel presente Disciplinare.

Il numero attribuito alla procedura è il **515/ACU/2023**.

I CIG attribuiti a ciascun lotto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sono i seguenti:

- **Lotto 1:** 9898279E38;
- **Lotto 2:** 9898314B1B.

L’offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alla presente procedura, Asia Napoli SpA si riserva:

- di non stipulare il contratto attivo con l'offerente ove accertasse che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'asta se nessuna offerta risulti conveniente idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione dell'asta anche in caso di un'unica offerta valida per ciascun lotto;
- di non concludere motivatamente il contratto attivo anche qualora sia conclusa la procedura. In tal caso l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

L'asta di cui alla presente procedura è esclusa dall'ambito di applicazione del Codice, ma alla stessa si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all'art. 4 dello stesso. Le disposizioni del Codice si applicano nella misura in cui le stesse sono richiamate nella disciplina di asta e, ove non richiamate, per quanto applicabili alla fattispecie contrattuale. Ciò al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina organica che assicuri la governabilità delle prestazioni contrattuali. Al contratto si applicano le disposizioni del codice civile e tutte le norme dell'ordinamento vigente in tema di disciplina dei contratti a prestazioni sinallagmatiche.

### **1.1 Procedura in modalità telematica**

La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica. Pertanto, il concorrente dovrà accedere alla presente procedura tramite la sezione "AREA FORNITORI" disponibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) o accedendo direttamente al sito <http://asianapoli.albofornitori.net>. Una volta eseguito l'accesso, il concorrente sarà guidato dal sistema alla registrazione ed all'accesso agli atti di asta. Il concorrente potrà consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla "PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA", visibile dopo l'accesso al link "Manuali – Guide". Per problematiche tecniche è possibile contattare, tramite l'assistenza, la DIGITALPA, primariamente attraverso il sistema di ticket presente nel sistema telematico o al numero telefono 07041979. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nei *Manuali - Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire l'asta in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) nell'apposita sezione bandi e avvisi, dove, peraltro, sono accessibili i documenti di asta nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

## **2. RIFERIMENTI DI ASIA NAPOLI SPA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ACCESSO AGLI ATTI**

La presente procedura è indetta da Asia Napoli SpA con sede in via Ponte dei Francesi 37/D - Napoli.

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, "RUP"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è l'Ing. Paolo Stanganelli.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (di seguito, "DEC") è l'Ing. Fabio Vivencio.

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP sono indicati nel Bando.

Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo all'area "Messaggi" della stessa.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area "Messaggi" della

Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI ASTA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **3.1 Documenti di asta**

La documentazione comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di asta e relativi modelli;
- c) Capitolato speciale (in seguito anche CSA);
- d) DUVRI e nota informativa;
- e) Schema di contratto;
- f) Protocollo di Legalità reperibile sul portale [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it);
- g) Codice di Comportamento ASIA reperibile sul portale [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it);
- h) Codice Etico di ASIA reperibile sul portale [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

#### **3.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità “*Invia quesito*”, presente nei “*Dettagli*” della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei “*Dettagli*” della procedura nella sezione “*Chiarimenti*” e sul sito istituzionale alla seguente pagina [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) nell’apposita sezione bandi e avvisi. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### **3.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando automezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e

sono accessibili nella sezione “Area Messaggi”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’asta; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) alla richiesta di offerta migliorativa; g) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis) e 6-ter) del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **4. OGGETTO DEL CONTRATTO ATTIVO E LUOGO DI ESECUZIONE**

Il contratto attivo, ha ad oggetto la cessione a titolo oneroso, da parte di ASIA, delle frazioni di rifiuto valorizzabili individuate con i codici EER 15.01.07 e 20.01.02. Tali frazioni provengono dalla raccolta differenziata effettuata secondo le modalità attive sul territorio del Comune di Napoli, e segnatamente:

1. raccolta stradale effettuata tramite campane installate su tutto il territorio cittadino;
2. raccolta mediante PaP (porta a porta) presso le utenze commerciali e cittadine.

La Stazione Appaltante, provvederà, salvo diversa disposizione, per sopraggiunte esigenze non prevedibili alla data di pubblicazione della presente procedura di asta, al conferimento, eseguito secondo le modalità descritte nel capitolato speciale, delle frazioni di rifiuto valorizzabili oggetto dell’asta, presso la piattaforma che il concorrente aggiudicatario del contratto attivo indicherà in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione. Al fine di assicurare il miglior

rapporto tra i costi e i benefici complessivi della cessione onerosa delle frazioni di rifiuti valorizzabili oggetto dell'asta, la distanza tra la piattaforma individuata dall'aggiudicatario del contratto attivo (indicata in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione) e la sede direzionale di A.S.I.A. Napoli SpA, sita in Via Ponte dei Francesi, 37/d – Napoli (40° 50' 23" N - 14° 17' 40" E) non dovrà essere superiore a Km 40.

La distanza della suddetta piattaforma dalla sede direzionale della Stazione Appaltante sarà valutata mediante l'applicativo Google Maps (<https://www.google.it/maps>) secondo l'itinerario corrispondente al tragitto più breve tra quelli proposti.

Il RUP, o in sua vece il DEC su indicazione del RUP, potrà diversamente disporre che il rifiuto ceduto da ASIA all'aggiudicatario del contratto attivo debba essere ritirato, per il suo successivo conferimento presso la piattaforma indicata in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione, a cura di quest'ultimo. Il ritiro (ove richiesto) delle frazioni di rifiuto valorizzabili nelle finestre temporali e nei giorni indicati nel capitolato speciale. In caso venga richiesto il ritiro delle frazioni di rifiuto valorizzabili oggetto dell'asta, all'aggiudicatario del contratto attivo, relativo a ciascun lotto, sarà riconosciuto un indennizzo forfettario €/Km/Ton indicato più avanti nel presente documento, calcolato sulla base della distanza della piattaforma dalla sede direzionale di A.S.I.A. Napoli SpA, sita in Via Ponte dei Francesi, 37/d Napoli (40° 50' 23" N - 14° 17' 40" E). Ai fini dell'applicazione dell'indennizzo, la distanza della piattaforma dalla sede direzionale della Stazione Appaltante sarà valutata mediante l'applicativo Google Maps (<https://www.google.it/maps>) secondo l'itinerario corrispondente al tragitto più breve tra quelli proposti, indipendentemente da quello effettivamente percorso dagli automezzi dell'aggiudicatario del contratto attivo per il ritiro del rifiuto.

La procedura è suddivisa in n. 2 lotti. Le prestazioni afferenti a ciascun lotto sono meglio specificate nel capitolato speciale. Sinteticamente si indicano le informazioni di riepilogo dell'asta:

Lotto	Quantitativo 12 mesi	Quantitativo eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi	Quantitativo Totale
1	6.000	6.000	12.000
2	6.000	6.000	12.000

Le prestazioni del contratto attivo per la loro omogeneità non consentono la suddivisione in prestazioni principali e secondarie.

#### **4.1 Variazione dei fabbisogni**

Entro il limite dell'importo di ciascun lotto, in fase di esecuzione contrattuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante conferire un quantitativo maggiore o minore rispetto a quello indicato in via presuntiva all'interno della documentazione tecnica. Il maggior/minore quantitativo conferibile è pari a +/- 20,00%.

L'esecuzione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, dovrà avvenire alle stesse condizioni previste nel contratto attivo. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **4.2 Luogo di esecuzione e natura delle prestazioni**

Il luogo di produzione delle frazioni di rifiuto valorizzabile è il Comune di Napoli (Italia).

Si rappresenta che le prestazioni oggetto della presente procedura di asta costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146/1990, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000. In ragione di tale natura, le prestazioni oggetto della presente procedura non possono essere, per nessun motivo, sospese o abbandonate, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari. In particolare, l'appaltatore dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e del Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, come da accordo Nazionale del 01 marzo 2001.

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di asta, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire la presentazione dell'offerta.

#### **4.3 Vincolo di aggiudicazione**

Ciascun concorrente, fermo restando il possesso dei requisiti come più avanti meglio definiti, potrà presentare offerta per entrambi i lotti, ma rimanere aggiudicatario di un unico lotto. Il concorrente che avrà presentato la migliore offerta valida per entrambi i lotti rimarrà aggiudicatario del lotto per il quale avrà presentato l'offerta che evidenzia il rialzo più elevato rispetto al prezzo unitario posto a base d'asta.

Nel caso in cui un concorrente risultasse il miglior offerente per entrambi i lotti con il medesimo rialzo esso rimarrà aggiudicatario del lotto dove è assicurata la minore percorrenza tra la sede direzionale della Stazione Appaltante e la piattaforma indicata per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili (**si veda quanto indicato all'art. 10, paragrafo 10.3, lett. A, del presente documento sulla impossibilità di indicare la disponibilità di un'unica piattaforma per entrambi i lotti**). Il calcolo della distanza sarà effettuato come più sopra descritto nel presente articolo.

**Nella circostanza in cui due operatori economici, pur partecipando a lotti diversi, siano riconducibili ad un'unica identità imprenditoriale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. 50/2016 troverà applicazione il vincolo di aggiudicazione secondo il suddetto criterio.**

Nel caso in cui per entrambi i lotti venga presentata un'unica offerta da parte dello stesso operatore economico e non vi siano altre offerte valide non si applica il vincolo di aggiudicazione e, dunque, l'impresa potrà rimanere aggiudicataria di entrambi i lotti.

## **5. IMPORTO, REVISIONE PREZZI, CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI, PAGAMENTO, PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI E PER PUBBLICITÀ LEGALE**

### **5.1 Importo**

L'importo complessivo presunto del contratto attivo è pari a € **1.920.000,00**, oltre IVA, di cui:

- per il lotto n. 1: € **480.000,00** per le prestazioni inerenti alla cessione onerosa delle frazioni di rifiuto valorizzabili nei primi 12 mesi, € **480.000,00** per l'eventuale attivazione dell'opzione di rinnovo delle prestazioni inerenti alla cessione onerosa per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi;
- per il lotto n. 2: € **480.000,00** per le prestazioni inerenti alla cessione onerosa delle frazioni di rifiuto valorizzabili nei primi 12 mesi, € **480.000,00** per l'eventuale attivazione dell'opzione di rinnovo delle prestazioni inerenti alla cessione onerosa per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

In forma tabellare:

	<b>Ton 12 mesi</b>	<b>Importo Unitario</b>	<b>Totale 12 mesi</b>	<b>Ton Rinnovo</b>	<b>Importo Unitario</b>	<b>Totale Rinnovo</b>	<b>Totale Lotto</b>
<b>Lotto 1</b>	6.000,00	80,00 €	480.000,00 €	6.000	80,00 €	480.000,00 €	960.000,00 €
<b>Lotto 2</b>	6.000,00	80,00 €	480.000,00 €	6.000	80,00 €	480.000,00 €	960.000,00 €
<b>Totale Contratti Attivi</b>							<b>1.920.000,00 €</b>



Esso rappresenta un valore stimato ai soli fini dello svolgimento dell'asta. L'importo complessivo dei contratti attivi sarà computato solo a valle dello svolgimento del confronto competitivo di cui alla presente asta.

Il prezzo unitario posto a base di asta per ciascun lotto è pari a **€/Ton 80,00** da rialzare.

**Saranno escluse le offerte al ribasso.**

La Stazione Appaltante, per esigenze di carattere operativo e logistico, potrebbe richiedere, durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il ritiro ed il trasporto dei rifiuti oggetto della cessione onerosa a cura dell'aggiudicatario di ciascun lotto. In tal caso al prezzo unitario €/Ton di aggiudicazione del contratto attivo sarà applicata una riduzione €/Ton/Km pari a 0,40.

Dunque, nell'ipotesi in cui il prezzo unitario di aggiudicazione €/Ton fosse, a titolo esemplificativo, pari a 100,00 e la distanza tra la piattaforma e la casa comunale fosse pari a Km 80 (andata e ritorno), l'aggiudicatario corrisponderebbe alla Stazione Appaltante l'importo netto di €/Ton 68,00.

## **5.2 Revisione Prezzi**

I contratti attivi potranno essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice in attuazione della clausola di revisione prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D. L. n. 4/2022, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022.

Nel caso in cui durante l'esecuzione delle prestazioni e per effetto di circostanze straordinarie ed imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni dei prezzi unitari contrattuali relativi alla cessione di ciascuna tonnellata di rifiuto, codici EER 15.01.07 e EER 20.01.02, che abbiano determinato un aumento o una diminuzione, in misura non inferiore al 10,00%, dei prezzi unitari di aggiudicazione, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'operatore economico ha facoltà di richiedere, una revisione dei predetti prezzi unitari.

La revisione dei prezzi contrattuali sarà valutata sulla base delle variazioni del "rottame di colore misto pronto al forno" riportate dal portale telematico PiùPrezzi, ossia il portale dei prezzi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (<https://www.piuprezzi.it>). Sarà presa in considerazione, ai fini della revisione dei prezzi, l'ultima quotazione disponibile del "rottame di colore misto pronto al forno" alla data di presentazione della relativa istanza.

La eventuale revisione dei prezzi sarà autorizzata dall'organo amministrativo della Stazione Appaltante su proposta documentata del R.U.P. Fermo restando che non si darà luogo ad alcuna revisione se la variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione fosse inferiore al 10,00%, la revisione

dei predetti prezzi sarà effettuata solo per l'eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 10,00% del prezzo di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui i suddetti aumenti dovessero rendere sconveniente l'esecuzione delle prestazioni.

In considerazione dell'andamento ondivago del mercato di riferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili oggetto della cessione onerosa, la revisione dei prezzi unitari potrà essere domandata dall'impresa aggiudicataria o dalla Stazione Appaltante a partire dal 6° mese successivo all'inizio effettivo della stessa.

Si sottolinea che anche la Stazione Appaltante potrà richiedere all'impresa aggiudicataria il miglioramento delle condizioni economiche ove la prima verifichi un cambiamento delle condizioni di mercato rispetto a quelle di aggiudicazione. A tale circostanza si applicano le regole più sopra meglio specificate.

A partire dal 6° mese successivo all'inizio effettivo delle prestazioni contrattuali è previsto un meccanismo di revisione "continua". Tale meccanismo prevede la possibilità di revisionare il prezzo unitario di aggiudicazione, ovvero quello già oggetto di precedente revisione, ogni qualvolta ricorrano le condizioni più sopra riportate per l'attivazione della procedura di modifica dei prezzi. Il prezzo revisionato rappresenta il prezzo contrattuale vigente. Le revisioni successive alla prima saranno effettuate sulla base del prezzo contrattuale vigente. Il prezzo contrattuale vigente sarà riportato in apposito verbale di revisione dei prezzi senza necessità di apportare modifiche all'atto contrattuale originario. Il verbale di che trattasi sarà redatto dal DEC in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria e sottoscritto dal RUP per approvazione.

### **5.3 Contabilizzazione**

Si veda il capitolato speciale.

L'emissione dei documenti fiscali sarà effettuata da:

**A.S.I.A. Napoli SpA**  
**Via Ponte dei Francesi, 37/D**  
**80146 Napoli**  
**P. IVA 07494740637**

### **5.4 Pagamento**

Il pagamento del corrispettivo da parte dell'impresa aggiudicataria dovrà avvenire a 30 gg. data fattura fine mese + 15 giorni dalla data di emissione della fattura.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali. I pagamenti dovranno essere effettuati compensando le partite a credito per la cessione onerosa delle frazioni di rifiuto valorizzabili e l'eventuale costo del trasporto per il ritiro delle frazioni di rifiuto valorizzabili computato come meglio sopra specificato.

I pagamenti dell'impresa aggiudicataria del contratto attivo, relativo a ciascun lotto, verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario che verrà comunicato successivamente all'aggiudicazione dell'asta al soggetto titolare del contratto attivo.

### **5.5 Pagamento spese di registrazione del contratto**

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto attivo con le imprese aggiudicatarie, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico delle stesse, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

### **5.6 Rimborso spese pubblicità legale**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 saranno posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di asta sui quotidiani e, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'asta. Per il presente bando tali spese sono preventivamente quantificate in € **5.000,00**.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare agli aggiudicatari gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

La ripartizione delle spese di pubblicazione, per ciascun lotto, sarà effettuata sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto al valore dello stesso. In particolare, le imprese aggiudicatarie di ciascun lotto concorreranno *pro quota* al rimborso delle spese di pubblicazione imputabili allo stesso.

Il valore economico del rimborso di ciascuna impresa sarà calcolato suddividendo il valore del rimborso di competenza del lotto per il numero delle imprese aggiudicatarie degli stessi.

## **6. DURATA DEL CONTRATTO ATTIVO, OPZIONI**

La durata del contratto attivo è di **12 mesi** a partire dalla data di effettivo inizio delle attività che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio. Le prestazioni, richieste entro il termine di efficacia dello stesso, potranno avere un termine di adempimento successivo a quello di scadenza della validità.

### **6.1 Opzioni**

Allo scadere dei primi 12 mesi di durata contrattuale è facoltà della Stazione Appaltante attivare un'opzione di rinnovo delle prestazioni contrattuali per un periodo massimo di ulteriori **12 mesi**.

Tale facoltà sarà esercitata prima della scadenza contrattuale del contratto attivo relativo alla prima annualità con comunicazione, inviata anche solo a mezzo pec, da parte del R.U.P., e sarà formalizzata con apposito atto aggiuntivo. L'eventuale attivazione dell'opzione, rappresentando una facoltà in capo alla Stazione Appaltante, non si configura come un obbligo nei confronti dell'impresa aggiudicataria di ciascun lotto e, pertanto, nulla potrà da queste essere eccepito in ordine alla mancata prosecuzione delle attività dedotte nel contratto attivo oltre la naturale scadenza della prima annualità.

Inoltre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20,00% dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ovvero quelle risultanti dalla revisione dei prezzi. L'impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Infine, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, di ricorrere all'attivazione di un'opzione di proroga tecnica delle prestazioni contrattuali se, alla scadenza contrattuale del contratto attivo relativo ai primi 12 mesi ovvero alla scadenza temporale dell'opzione di rinnovo delle prestazioni contrattuali per il periodo massimo di ulteriori 12 mesi qualora attivata, non fosse ancora giunta all'aggiudicazione di un nuovo contratto attivo inerente alle medesime prestazioni di che trattasi.

## **7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente asta in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Nel caso di RTI, è ammessa la partecipazione alla presente procedura in raggruppamento orizzontale.

**È vietato** ai concorrenti partecipare all'asta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, Imprese retiste).

**È vietato** al concorrente che partecipa all'asta in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa all'asta in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla aggregazione possono presentare offerta, per la medesima asta, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente asta. In caso di violazione sono esclusi dall'asta sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente asta. In caso di violazione sono esclusi dall'asta sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i R.T.I. in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra retisti per la partecipazione all'asta ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di asta. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra retisti per la partecipazione all'asta ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto attivo.

Il ruolo di mandante/mandataria di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti all'asta, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **8. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dall'asta gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di asta il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in

qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo complessivo non inferiore a 35.000,00 Euro. Le violazioni gravi non definitivamente accertate sono quelle individuate nel decreto ministeriale 28 settembre 2022, pubblicato in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico, è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (cfr. tra gli altri il parere 3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
  - a) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di



pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,

- b) le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al paragrafo 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
- c) il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- d) ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto del contratto attivo e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.

Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'ANAC n. 6:

- per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione, sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
- nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono.

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da ASIA contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.



L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, allegato al presente disciplinare. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dall'asta, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

## **9. REQUISITI SPECIALI E AUTOMEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova dei requisiti sono caricati all'interno del FVOE ("*Fascicolo virtuale dell'operatore economico*") ovvero, in caso di indisponibilità dei servizi del sistema gestito da A.N.A.C., mediante invio secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

## **10. REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE**

### **10.1 Requisiti di idoneità professionale**

Costituiscono requisiti di idoneità professionale da possedere a pena di esclusione dalla procedura di asta:

- A. iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di asta. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) attestante quanto richiesto sopra;
- B. iscrizione nell'elenco delle imprese (c.d. *white list*) di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ovvero, in mancanza dell'iscrizione, richiesta di iscrizione nel predetto elenco effettuata presso la Prefettura territorialmente competente ovvero, in mancanza dell'iscrizione o della richiesta di iscrizione, dichiarazione di impegno a richiedere la stessa in caso di aggiudicazione dell'asta entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della procedura. **L'iscrizione ovvero la richiesta di iscrizione alle *white list* provinciali dovrà essere posseduta anche dalla/e piattaforme indicate dall'impresa concorrente. Per la/e piattaforma/e non è consentita la presentazione della dichiarazione di impegno a presentare la richiesta di**

**iscrizione nei predetti elenchi:**

- C. autorizzazione, in corso di validità, all'esercizio dell'attività di impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi rilasciata dall'autorità territorialmente competente;
- D. certificazione relativa al soddisfacimento delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento dell'Unione Europea del 10 dicembre 2012, n. 1179/2012 recante "*i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*" inerente al recupero dei rottami di vetro.

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, e/o, attraverso l'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, procede all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso degli stessi.

Ai fini della comprova dei requisiti, potranno essere richieste tutte le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

**10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non sono previsti requisiti di natura economica e finanziaria.

**10.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), del codice**

Costituiscono requisiti di capacità tecnica e professionale da possedere a pena di esclusione dalla procedura di asta:

- A. disponibilità, in caso di aggiudicazione del contratto attivo, di una o più piattaforme dotate di autorizzazione in corso di validità all'esercizio dell'attività di impianto per l'esecuzione delle operazioni indicate all'interno del capitolato speciale ed in grado di processare il quantitativo delle frazioni di rifiuto valorizzabile oggetto del lotto per cui viene presentata offerta.

La dichiarazione di disponibilità (attestata dal soggetto titolare/gestore della piattaforma nei confronti dell'impresa concorrente) **dovrà dare conto**, oltre al possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto per l'esecuzione delle operazioni previste nel capitolato speciale, della disponibilità di quote sufficienti ad assicurare per tutta la durata del contratto (12 mesi + eventuali 12 mesi) il conferimento dei quantitativi oggetto del lotto e dell'impegno a garantire i conferimenti giornalieri secondo il calendario settimanale dettagliato nel capitolato speciale, **che la piattaforma non abbia prestato la medesima disponibilità per la stessa o altra impresa concorrente all'altro lotto. Dunque, il concorrente che partecipa ad entrambi**

**i lotti non potrà indicare, e quindi utilizzare in caso di aggiudicazione, la medesima piattaforma.**

Ai fini della comprova di quanto dichiarato dal concorrente, sarà richiesta, per il tramite del FVOE la presentazione, in copia conforme all'originale, del preliminare di contratto, contenente gli impegni dichiarati in fase di asta, relativo alle prestazioni effettuate dalla piattaforma. In caso di indisponibilità del servizio FVOE messo a disposizione dall'ANAC, la stazione appaltante richiederà la trasmissione diretta dei documenti a comprova da parte dell'operatore economico.

B. possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del contratto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione di qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. La certificazione dovrà essere posseduta anche dalla piattaforma individuata in sede di partecipazione all'asta.

C. possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del contratto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. La certificazione dovrà essere posseduta anche dalla piattaforma individuata in sede di partecipazione all'asta.

Ai fini della comprova di quanto dichiarato dai concorrenti in ordine ai punti B) e C), la stazione appaltante provvederà alla verifica dell'autenticità del certificato presentato per il tramite del FVOE ovvero, in caso di indisponibilità del servizio messo a disposizione dall'ANAC per il tramite del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale

telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo.

Oltre alla documentazione sopra elencata, ai fini della comprova dei requisiti, potranno essere richieste tutte le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

Prima dell'aggiudicazione del contratto attivo, la stazione appaltante richiederà all'offerente che risulterà primo nella graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi momento, a tutti i concorrenti alla presente procedura di asta i predetti documenti, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. I documenti prodotti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnati **OBBLIGATORIAMENTE** da traduzione asseverata degli stessi. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Tutte le dichiarazioni sostitutive prodotte dagli operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura di asta dovranno:

- 1) recare la firma digitale del soggetto che le sottoscrive;
- 2) essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). A tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- 3) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 4) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Ai sensi di quanto disposto nel comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 08.11.2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

La Stazione Appaltante richiederà, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

## **11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura relativa alle attività analoghe a quelle oggetto del contratto attivo, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione, ovvero alla richiesta/impegno di iscrizione, nell'elenco delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazioni mafiose (c.d. *white list*) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impianto deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE secondo la propria quota percentuale di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica secondo la propria quota di esecuzione delle prestazioni del contratto attivo.

Il requisito relativo alla certificazione di cui al Regolamento UE n. 1179/2012 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla disponibilità di una o più piattaforme per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE secondo la propria quota percentuale di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica secondo la propria quota di esecuzione delle prestazioni del contratto attivo.

Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, nel caso di raggruppamento (costituito o costituendo), o consorzio costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dovranno essere possedute, singolarmente, da tutte le imprese del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE.

## **12. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese indicate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione.

Il requisito di idoneità relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per

l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione.

Il requisito di idoneità relativo all'iscrizione, ovvero alla richiesta di iscrizione, nell'elenco delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazioni mafiose (c.d. *white list*) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impianto deve essere posseduto da:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, dalle consorziate individuate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione secondo la propria quota di esecuzione del contratto attivo;
- per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, dalle consorziate indicate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione secondo la propria quota di esecuzione del contratto attivo.

Il requisito relativo alla certificazione di cui al Regolamento UE n. 1179/2012 deve essere posseduto da:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, dalle consorziate individuate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione;
- per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, dalle consorziate indicate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione.

Il requisito relativo alla disponibilità di una o più piattaforme per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili deve essere posseduto da:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, dalle consorziate individuate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione secondo la propria quota di esecuzione del contratto attivo;
- per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, dalle consorziate indicate come esecutrici del contratto attivo in caso di aggiudicazione secondo la propria quota di esecuzione del contratto attivo.

Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dovranno essere possedute, singolarmente, da tutte le imprese del consorzio e dal consorzio medesimo.



### **13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Il controllo dei requisiti di partecipazione all'asta è effettuato per il tramite del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464 del 27 luglio 2022.

I controlli effettuati per mezzo del FVOE attengono:

- alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici;
- al controllo delle dichiarazioni degli eventuali subappaltatori che attestano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del medesimo decreto;
- al controllo del possesso dei requisiti di selezione e all'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo agli eventuali soggetti ausiliari.

Il Committente provvede, attraverso i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, all'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

Gli operatori economici devono provvedere all'inserimento nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico. La validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato. Nei termini di validità dei documenti caricati e presenti nel FVOE, l'operatore economico potrà utilizzare gli stessi per la partecipazione a più procedure di affidamento.

Parimenti, il Committente potrà utilizzare l'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova nel limite di validità temporale di cui sopra.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Si invitano gli operatori economici a prendere visione della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464 del 27 luglio 2022 disponibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/Delibera+n.+464+del+27+luglio+2022.pdf/3a9a2af1-5dda-cbe5-947d-090c2cec3de2?t=1666343678040>

ed a scaricare il manuale utente per gli operatori economici disponibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/08065cb3-136d-c515-c12d-9c7d7738ad96>.



Così come stabilito nel comunicato del Presidente dell'A.N.Ac. del 16 novembre 2022, nelle more della disponibilità di servizi per l'interoperabilità con le piattaforme telematiche utilizzate dalle stazioni appaltanti, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti, in via transitoria, provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

#### **14. REQUISITI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 100 del Codice dei Contratti, le seguenti condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e pertanto non sono richieste al momento della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività. A tal fine l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà obbligatoriamente rendere, in fase di asta, una dichiarazione di impegno ad eseguire il contratto attivo secondo le prescrizioni e le modalità di seguito indicate.

Costituisce requisito di esecuzione il possesso di un valido contratto tra l'operatore economico aggiudicatario e la/e piattaforme individuate per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili.

L'operatore economico aggiudicatario della procedura di asta dovrà dimostrare, producendolo entro il termine di avvio delle prestazioni contrattuali che è in possesso di un valido contratto con la/e piattaforme individuate per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili. Ove non si potesse dar seguito all'avvio delle prestazioni contrattuali, per la mancata produzione del contratto di cui al presente articolo, si darà luogo all'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale, ovvero se non ancora stipulato, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, al successivo incameramento della garanzia definitiva, ovvero di quella provvisoria se la prima non fosse stata ancora prodotta, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'inserimento della relativa annotazione nel casellario delle imprese e ad ogni azione ritenuta necessaria al ristoro dei danni patiti e patienti dalla Stazione Appaltante.

## 15. AVVALIMENTO

Il ricorso all'avvalimento è ammesso esclusivamente per le certificazioni ISO richieste per la partecipazione alla procedura di asta. La/e piattaforma/e individuate per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili, non essendo concorrenti alla procedura d'asta, dovranno essere in possesso in proprio delle certificazioni di che trattasi non potendo ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (resa preferibilmente sul modello predisposto dal Committente);
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto attivo le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Mediante tale dichiarazione l'operatore economico dimostra al Committente che disporrà degli automezzi necessari.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto attivo.

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto attivo.

Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla presente procedura di asta sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

## **16. SUBAPPALTO**

Trattandosi di contratto attivo, escluso dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 dello stesso, non trova applicazione la disciplina del subappalto. Si ribadisce che le disposizioni del Codice si applicano nella misura in cui le stesse sono richiamate nella disciplina di asta e, ove non richiamate, per quanto applicabili alla fattispecie contrattuale.

## **17. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata dalla cd. garanzia provvisoria, prestata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di asta, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'asta.

Il valore della garanzia dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ove previsti.

In caso di partecipazione all'asta di un raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo), la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta del Committente nel corso della procedura, per la durata di ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari del contratto attivo verrà svincolata all'atto della comunicazione di aggiudicazione della presente procedura di asta.

L'operatore economico concorrente potrà fruire dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, ove segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'importo della garanzia è individuato con la seguente

modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = C_b \times (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times (1 - R_3) \times (1 - R_4)$$

dove:

C = garanzia

C<sub>b</sub> = garanzia base

R<sub>1</sub> = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R<sub>2</sub> = riduzione:

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
- oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

R<sub>3</sub> = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto della Convenzione stessa, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

R<sub>4</sub> = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia provvisoria dovrà riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto dell'asta, nonché del CIG.

La garanzia di che trattasi dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", pubblicato in G.U. del 14 dicembre 2022, n. 291.

**La garanzia dovrà essere rilasciata in modalità digitale e, dunque, il documento dovrà essere sottoscritto esclusivamente con firma elettronica. In caso di partecipazione a più lotti**

**dovranno essere prodotte tante garanzie quanti sono i lotti per cui si partecipa. Non è ammessa la produzione di un'unica garanzia a copertura dell'importo di più lotti.**

#### **18. SOPRALLUOGO PRELIMINARE**

Non previsto.

#### **19. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo richiesto dal sistema gestito da quest'ultima.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare, nell'apposito campo previsto all'interno della piattaforma telematica, attraverso cui viene espletata la presente procedura di asta, copia della ricevuta di pagamento. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di asta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

#### **20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica per mezzo della quale viene espletata la presente procedura di asta. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando di asta ovvero nella lettera di invito alla presente procedura. La piattaforma telematica attraverso cui viene espletata la presente

procedura di asta non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma telematica attraverso cui viene espletata la presente procedura di asta.

Le operazioni di inserimento di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte rappresenta il termine ultimo in cui può essere inviata la documentazione per la partecipazione alla procedura di asta e non il termine entro cui possono essere avviate le attività di caricamento della stessa.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente \*.pdf, \*.p7m e \*.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato \*.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi tutti i formati.

### **20.1 Disposizioni per i soli operatori economici stranieri non dotati di firma digitale**

Fermo restando l'obbligo di utilizzo della piattaforma digitale secondo le regole stabilite nell'apposito documento "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara con finestra temporale", fatta eccezione per l'obbligo di apposizione della firma digitale, ai fini della trasmissione dei documenti in originale gli operatori economici stranieri, sprovvisti della firma digitale, potranno procedere come di seguito stabilito:

- 1) ai soli operatori economici stranieri, sprovvisti della firma digitale, è consentita la presentazione, per il tramite del sistema elettronico di gestione dell'asta, della documentazione sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

- 2) in alternativa all'opzione di cui al punto 1), i soli operatori economici stranieri, sprovvisti della firma digitale, dovranno caricare all'interno del sistema elettronico di gestione dell'asta le copie informatiche dei documenti cartacei, ancorché non firmate digitalmente, e, obbligatoriamente, entro il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, far pervenire i documenti cartacei originali al seguente indirizzo:

**Ufficio del Protocollo di A.S.I.A. Napoli SpA**

**Via Ponte dei Francesi, 37/D**

**80146 Napoli**

I documenti cartacei originali dovranno essere inseriti all'interno di due buste, contrassegnate rispettivamente dalle diciture BUSTA A per i documenti amministrativi, BUSTA B per l'offerta tecnica e BUSTA C per l'offerta economica. Le buste dovranno essere inserite, a loro volta, all'interno di un plico principale. Il plico principale e le buste in esso contenute dovranno essere tutte idoneamente sigillati.

Il plico principale dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente e la dicitura:

**“NON APRIRE – ASTA PUBBLICA 515/ACU/2023 – PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO ATTIVO INERENTE ALLA CESSIONE ONEROSA DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO VALORIZZABILI DI CUI AI CODICI EER 15.01.07 E 20.01.02”**

Del giorno e dell'ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni ed il protocollo apposti dalla segreteria generale del Committente.

Il Committente non prenderà in considerazione i plichi che dovessero pervenire oltre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per qualsiasi motivo anche di ritardo postale o di forza maggiore. Pertanto, al verificarsi di tale ipotesi, si procederà all'esclusione dei concorrenti anche qualora fossero state presentate le copie informatiche dei documenti cartacei per il tramite del sistema elettronico di gestione dell'asta.

Il Committente procederà, altresì, all'esclusione dei concorrenti per i quali dovesse riscontrare la produzione di documenti originali non corrispondenti, in ogni loro parte, alle copie informatiche trasmesse per il tramite del sistema elettronico di gestione dell'asta.

**Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli operatori economici italiani che, pertanto, dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la documentazione richiesta mediante apposizione della firma digitale ed utilizzare, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, esclusivamente il sistema elettronico di gestione dell'asta.**

## 21. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare telematico, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla piattaforma telematica attraverso cui viene espletata la presente procedura di asta.

L'“OFFERTA” è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di asta, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione all'asta.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione non in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di asta siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di



produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di asta fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione all'asta.

## **22. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione alla presente asta, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dall'asta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dall'asta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **23. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma telematica, nello Step Documenti amministrativi, la seguedocumentazione:

- 1) **(obbligatorio)** DGUE;
- 2) **(obbligatorio)** Modello 1 – Domanda di Partecipazione;
- 3) **(obbligatorio)** Modello 2 – Dichiarazioni Integrative;
- 4) **(se del caso)** Modello 3 – Dichiarazione Sostitutiva di Impegno in caso di partecipazione di operatore multisoggettivo;
- 5) **(se del caso)** Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato

- preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- 6) **(se del caso)** Dichiarazioni e documentazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;
  - 7) **(obbligatorio)** Dichiarazione di iscrizione, ovvero richiesta/impegno di iscrizione, nell'elenco delle imprese (c.d. *white list*) di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. La dichiarazione dovrà attestare che la/e piattaforma/e individuate per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili sono in possesso dell'iscrizione/richiesta di iscrizione ai predetti elenchi. **La/e piattaforme individuate per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili dovranno essere in possesso dell'iscrizione/richiesta di iscrizione alla *white list* provinciali già al termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;**
  - 8) **(obbligatorio)** Dichiarazione inerente all'autorizzazione, in corso di validità, per l'esercizio dell'attività di impianto da parte del concorrente per il trattamento di rifiuti non pericolosi rilasciata dall'autorità territorialmente competente;
  - 9) **(obbligatorio)** Dichiarazione inerente al possesso, da parte del concorrente, della certificazione relativa al soddisfacimento delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento dell'Unione Europea del 10 dicembre 2012, n. 1179/2012 inerente al recupero dei rottami di vetro.
  - 10) **(obbligatorio)** Dichiarazione di disponibilità di una o più piattaforme autorizzate, secondo la normativa vigente, a compiere le operazioni indicate nel capitolato speciale. **La dichiarazione resa dal concorrente dovrà, inoltre, dar conto che la/e piattaforma/e è in possesso dell'iscrizione ovvero della richiesta di iscrizione nelle *white list* provinciali (per la/e sola/e piattaforma/e non è ammesso l'impegno a presentare richiesta di iscrizione in caso di aggiudicazione dell'asta del concorrente).** In particolare la dichiarazione dovrà recare in allegato la copia conforme dell'accordo ovvero lettera commerciale di disponibilità, rilasciata dal titolare/gestore dalla/e piattaforma/e individuate per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili. L'accordo ovvero la lettera commerciale dovrà dare conto della disponibilità della/e piattaforma/e alla ricezione, in caso di aggiudicazione del contratto attivo da parte del concorrente, del quantitativo di rifiuti oggetto dell'asta. In particolare l'accordo o lettera commerciale dovrà attestare che la/e piattaforma/e siano dotate di autorizzazione in corso di validità all'esercizio dell'attività di impianto per l'esecuzione delle operazioni indicate all'interno del capitolato speciale, della disponibilità di quote sufficienti ad assicurare per tutta la durata del contratto (12 mesi + eventuali 12 mesi) il conferimento dei

quantitativi oggetto del lotto e dell'impegno a garantire i conferimenti giornalieri secondo il calendario settimanale dettagliato nel capitolato speciale. Inoltre, la dichiarazione dovrà contenere l'attestazione che la distanza tra la sede direzionale di ASIA (Via Ponte dei Francesi, 37/d – Napoli) e la piattaforma (**va indicata la denominazione completa dell'impianto e la sua ubicazione**) non è superiore a Km 40, calcolati con l'applicativo Google Maps, secondo le indicazioni riportate nel presente documento e che la piattaforma non ha prestato la medesima disponibilità per la stessa o altra impresa concorrente all'altro lotto. **Il concorrente che partecipa ad entrambi i lotti non potrà indicare, e quindi utilizzare in caso di aggiudicazione, la medesima piattaforma;**

- 11) (**obbligatorio**) Dichiarazione inerente al possesso, sia da parte del concorrente che della/e piattaforma/e individuate per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili, di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del contratto attivo. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale;
- 12) (**obbligatorio**) Dichiarazione inerente al possesso, sia da parte del concorrente che della/e piattaforma/e individuate per il conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili, di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del contratto attivo. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale;
- 13) (**obbligatorio**) Dichiarazione inerente all'impegno a trasmettere, **entro il termine di avvio delle prestazioni contrattuali**, un valido contratto con la/le piattaforme individuate per il

conferimento delle frazioni di rifiuto valorizzabili.

- 14) (**obbligatorio**) Garanzia Provvisoria sottoscritta digitalmente e conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, pubblicato in G.U. del 14 dicembre 2022, n. 291 per ciascun lotto per cui viene presentata offerta;
- 15) (**obbligatorio**) Documentazione comprovante il pagamento del contributo in favore dell’A.N.Ac. per ciascun lotto per cui viene presentata offerta;
- 16) (**obbligatorio**) Documentazione relativa alla registrazione al sistema FVOE (PassOE) per ciascun lotto per cui viene presentata offerta.

#### **24. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C “OFFERTA ECONOMICA”**

La busta “DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere il MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA, firmato digitalmente. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando, per ciascun lotto, il MODELLO OFFERTA ECONOMICA, rispettando le seguenti indicazioni.

I concorrenti dovranno indicare, per ciascun lotto per cui viene presentata offerta, il rialzo percentuale unico offerto che sarà applicato ai prezzi unitari posti a base di asta per ciascuna tonnellata di rifiuto oggetto del relativo lotto.

Il rialzo percentuale unico offerto dovrà limitarsi all’indicazione di sole due cifre dopo la virgola. In caso di indicazione della terza cifra sarà effettuato un arrotondamento per eccesso o per difetto in ragione del valore di quest’ultima (superiore o inferiore a 5). In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere sarà presa in considerazione l’ipotesi più favorevole per la Stazione Appaltante.

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla procedura di asta, le offerte presentate in maniera difforme rispetto a quanto più sopra previsto.

**Non saranno ammesse offerte in diminuzione o sottoposte a riserve e/o condizioni.**

Per ciascun lotto, il rialzo unico offerto, da applicare ai prezzi unitari posti a base di asta, dovrà essere onnicomprensivo.

Per ciascun lotto, il rialzo unico offerto, da applicare ai prezzi unitari posti a base di asta, rimarrà invariato, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dello stesso **fatta salva l’applicazione della clausola di revisione dei prezzi.**

Le imprese aggiudicatrici del contratto attivo, pertanto, non avranno diritto di pretendere diminuzioni del prezzo riconosciuto per la cessione onerosa di ciascuna tonnellata di frazione di rifiuto valorizzabile o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, **fuori dall'ipotesi di revisione del prezzo codificata nel presente disciplinare.**

In caso di partecipazione in A.T.I. il modello dovrà essere firmato digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti lo stesso.

La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima. L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per almeno gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione delle prestazioni;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale; dovrà allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "B" le relative giustificazioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per almeno gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

### **25.1 Assolvimento imposta di bollo sull'offerta economica**

L'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo. Nell'apposito campo deve essere caricata la copia della ricevuta di versamento come prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad Euro 16,00 (sedici/00), relativa alla dichiarazione di partecipazione. A tal fine, l'operatore economico deve utilizzare il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:

- dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
- dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): ASIA Napoli S.p.A. via Ponte dei Francesi 37/D Cod. Fisc. e P.IVA 07494740637;
- Ufficio o Ente (campo 6): TET;
- Codice tributo (campo 11): 456T – Descrizione: Imposta di Bollo;
- estremi del pagamento (campo 10): CIG del lotto di interesse.

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo sull'offerta non costituirà causa di esclusione dall'asta, ma la circostanza sarà segnalata dalla Stazione appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico dell'impresa partecipante.

In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili: dal consorzio medesimo.

Tutta la documentazione che compone l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente, da tutti i soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.

## **25. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del contratto attivo avrà luogo secondo il criterio del maggior rialzo unico percentuale sui prezzi unitari posti a base d'asta

## **26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

La prima seduta ha luogo il giorno e nell'orario indicato nel bando di gara. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di asta preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di asta cliccando sul pulsante "*Assisti alla seduta di gara*" presente nei "*Dettagli*" della procedura.

## **27. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il seggio di asta, composto dal Responsabile del Procedimento coadiuvato da una risorsa della Direzione Acquisti della stazione appaltante accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di asta, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il seggio procede all’apertura delle offerte economiche e alla relativa valutazione ed alla conseguente formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo il seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, mediante l’area “Messaggi” presente sulla piattaforma telematica.

Il seggio rende visibile ai concorrenti, i rialzi offerti.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle economiche, il seggio provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di asta, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di asta.

## **29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Trattandosi di contratto attivo, escluso dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 dello stesso, non trova applicazione la disciplina della verifica dell'anomalia delle offerte. Si ribadisce che le disposizioni del Codice si applicano nella misura in cui le stesse sono richiamate nella disciplina di asta e, ove non richiamate, per quanto applicabili alla fattispecie contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, il Committente si riserva, altresì, la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere alla stipulazione del contratto attivo, sia di non convalidare l'aggiudicazione dell'asta per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso. Nelle suddette ipotesi l'esperimento dell'asta si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento del contratto attivo.

## **30. AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA E STIPULA DEL CONTRATTO ATTIVO**

Il seggio invia al RUP la proposta di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'asta viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'asta non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'asta viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria ed ASIA Napoli SpA potrà aggiudicare l'asta al concorrente che segue in graduatoria.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta da parte della stazione appaltante mediante bonifico bancario. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

### **32.1 Documenti per la stipula del contratto**

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Asia Napoli S.p.A. nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

a) dichiarazione, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario, dell'eventuale ausiliaria e della/e piattaforma/e); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta

una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;

- b) le dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991;
- c) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice; qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata.

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;
- b) dichiarazione contenente il nominativo del “Gestore del servizio” (con i suoi riferimenti, e.mail, pec, ecc.) e gli indirizzi del Fornitore al quale ASIA potrà rivolgersi (tel., mail, pec, ecc).
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia degli impegni contrattuali.

In caso di RTI e di Consorzi:

la Dichiarazione familiari conviventi e la dichiarazione DPCM n.187/1991 dovranno essere presentati:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici;

La dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso.

La garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso.

Gli eventuali contratti di cooperazione, la dichiarazione sul fuori produzione e le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso.

Dovrà, inoltre, essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del contratto attivo che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Scaduto il termine sopra menzionato, Asia Napoli S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

### **31. GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente disciplinate le imprese aggiudicatrici dei contratti attivi sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice nella misura del 10,00% dell'importo complessivo di ciascun contratto attivo. L'importo complessivo del contratto attivo è computato applicando alle quantità presunte delle frazioni di rifiuto valorizzabili, relative a ciascun lotto, il prezzo unitario discendente dall'applicazione del rialzo offerto in sede di asta.

Alla garanzia di cui al presente punto si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia di cui sopra cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di riunioni di concorrenti, la garanzia definitiva deve essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria.

La garanzia dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La garanzia definitiva dovrà riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto dell'asta, nonché del CIG.

Il valore della garanzia dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ove previsti.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, pubblicato in G.U. del 14 dicembre 2022, n. 291.

**La garanzia dovrà essere rilasciata in modalità digitale e, dunque, il documento dovrà essere sottoscritto esclusivamente con firma elettronica. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prodotte tante garanzie quanti sono i lotti per cui si partecipa. Non è ammessa la produzione di un'unica garanzia a copertura dell'importo di più lotti.**

### **33.1 Svincolo della garanzia definitiva**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento del contratto attivo necessari al progressivo svincolo del 80% della garanzia definitiva.

Le garanzie definitive sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo delle garanzie definitive deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

## **32. RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ATTIVO E COPERTURA ASSICURATIVA**

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione delle prestazioni, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 3.000.000,00 per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a automezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sugli automezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con automezzi meccanici, stabilmente installati sugli automezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

### **33. PENALITÀ**

Le prestazioni oggetto della presente asta sono da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potranno essere sospese o abbandonate o eseguite in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale. L'impresa aggiudicataria è obbligata a garantire le prestazioni a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di circostanze impreviste e/o imprevedibili. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'impresa aggiudicataria delle prestazioni per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla stessa, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa aggiudicataria del contratto attivo, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare andamento delle prestazioni, oltre ad applicare le penalità previste nel capitolato speciale.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale presunto del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni

che, dalle inadempienze dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

### **34. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Trattandosi di contratto attivo, escluso dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 dello stesso, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 106 dello stesso. Si ribadisce che le disposizioni del Codice si applicano nella misura in cui le stesse sono richiamate nella disciplina di asta e, ove non richiamate, per quanto applicabili alla fattispecie contrattuale.

### **35. RISOLUZIONE E RECESSO**

#### **35.1 Risoluzione**

La Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'aggiudicataria, un inadempimento sanzionato, nell'apposito articolo del presente disciplinare dedicato alle penali, con la automatica risoluzione contrattuale;
- b) venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) per mancato rinnovo delle autorizzazioni, ove previste dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle prestazioni di che trattasi;
- d) si verifichi la sospensione ingiustificata delle prestazioni per più di 48 ore;
- e) nella ipotesi di violazione degli obblighi dell'impresa aggiudicataria riportati nel capitolato speciale;
- f) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- g) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia.
- h) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- i) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
- j) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi della Legge 152/06 e sue successive ii. e mm.;

k) ogni altra ipotesi che dia luogo ad un grave inadempimento contrattuale e/o violazione della normativa vigente applicabile alla presente asta.

Nelle predette ipotesi la Stazione Appaltante darà comunicazione all'impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la garanzia definitiva a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare le prestazioni di che trattasi in danno e a spese dell'impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero alla stessa per qualsiasi motivo.

### **35.2 Recesso**

La stazione appaltante si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dal contratto attivo in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria con PEC ovvero lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante. All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### **36. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto attivo è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario di ciascun lotto gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali su cui dovranno essere effettuati gli accrediti degli importi spettanti per la cessione onerosa oggetto dell'asta.

### **37. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto attivo, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel [codice di comportamento del Comune di Napoli](#) (fare click sul link per accedere al documento) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nell'apposita sezione società trasparente.

Il personale assunto, come per il personale in forza ad ASIA, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 18 anni;
- b) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso per reati incidenti sull'attitudine professionale, come da combinato disposto degli artt. 4, comma 5 e 68, comma 3 del CCNL-UTILITALIA Settore Ambiente e CCNL CONF SERVIZI Dirigenti e altri CCNL applicati da ASIA Napoli SpA;
- c) idoneità psico-fisica in relazione alla mansione propria della qualifica di assunzione.

### **38. CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

L'impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet di ASIA NAPOLI SpA e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e doveri etici richiamati nel Codice Etico, ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo in vigore, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 adottato dalla Società. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e



prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti resi disponibili in rete sul sito internet.

In relazione alla partecipazione alla presente asta, l'operatore economico con la presentazione della propria offerta dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dal Committente e consultabili ai seguenti link:

- [Codice Etico](#);
- [Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01](#);
- [Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza \(PTPCT\)](#).

A tal riguardo, l'operatore economico si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre il Committente ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate. L'operatore economico è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando il Committente ad escludere lo stesso dalla partecipazione alla procedura di asta, ovvero a risolvere il successivo contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

### **39. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 2 agosto 2019, con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 5, Allegato 1, dalla n. 1 alla n. 15, che di seguito si riportano:

#### ***Clausola n. 1***

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore*

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

#### **Clausola n. 2**

*“La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all’art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo”.*

#### **Clausola n. 3**

*“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente”.*

#### **Clausola n. 4**

*"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".*

#### **Clausola n. 5**

*"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di*

*esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."*

**Clausola n. 6**

*"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi"*

**Clausola n. 7**

*"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato"*

**Clausola n. 8**

*"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti"*

**Clausola n. 9**

*"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi*

*titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.*

**Clausola n. 10**

*"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".*

**Clausola n. 11**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".*

**Clausola n.12**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".*

**Clausola n. 13**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".*

**Clausola n. 14**

*"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".*

**Clausola n. 15**

*"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".*

**40. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente. Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il bando e il presente disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**41. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia. Pertanto, ove i documenti di asta non riproducano una norma imperativa dell'ordinamento giuridico, applicabile a circostanze che attengono alla presente

procedura di asta, vige il meccanismo di integrazione automatica, sicché, le eventuali lacune sono colmate in via suppletiva.

#### **42. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli SpA con sede in Napoli, Via Ponte dei Francesi, 37/d. Sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) Tel 0817351583 pec [asianapoli.info@pec.it](mailto:asianapoli.info@pec.it).

A.S.I.A. Napoli SpA ha nominato il Data Protection Officer (DPO) contattabile inviando una pec a [asianapoli.dpo@pec.it](mailto:asianapoli.dpo@pec.it).

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento degli appalti
- per le verifiche dei requisiti dichiarati dai concorrenti e dagli aggiudicatari degli appalti;
- per l'affidamento degli incarichi di prestazione professionale;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto attivo o di prestazione professionale con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

I dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del GDPR ossia quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione *ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016*, in conformità alle previsioni di cui allo stesso e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, del GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, del GDPR). Ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR).

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- 1) ai soggetti individuati da A.S.I.A Napoli SpA quali fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- 2) agli istituti di credito bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- 3) all'A.N.Ac., ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- 4) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- 5) all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano.

I soggetti indicati ai punti da 2) a 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione delle informazioni si limita alla pubblicazione sul sito web dell'A.S.I.A. Napoli SpA, nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

A.S.I.A. Napoli SpA non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

A.S.I.A. Napoli SpA conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:



- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti dell'A.S.I.A. Napoli SpA;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto attivo e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di A.S.I.A. Napoli SpA. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
- diritto alla rettifica (art. 16 del GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
- diritto di opposizione (art. 21 del GDPR).

Gli interessati possono esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di A.S.I.A. Napoli SpA ([asianapoli.info@pec.it](mailto:asianapoli.info@pec.it)). Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da A.S.I.A. Napoli SpA e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

I dati personali sono conferiti dagli interessati. A.S.I.A. Napoli SpA può, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alle procedure di gara o di attribuzione degli incarichi nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alle procedure di gara o di attribuzione degli incarichi, la stipula, gestione ed esecuzione dei contratti, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su A.S.I.A. Napoli SpA.



A.S.I.A. Napoli SpA non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.